



Assessorato Commercio e Fiere, Parchi e Aree Protette

L'Assessore

Prot. N. 0000291/CPN

Torino, 10 GIUGNO 2011

AI COMUNI DEL PIEMONTE
LORO SEDI

ALLE PROVINCE

AL COORDINAMENTO DELLE
REGIONI PER IL COMMERCIO ED I
CONSUMATORI

Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA AN
c. a. dott. Pietro Talarico

OGGETTO: L.R. 28/1999 – art. 14 - Indicazioni in merito alle vendite di fine stagione “saldi”.

In relazione all'oggetto, si ritiene opportuno rammentare con la presente nota alcune indicazioni di metodo in relazione all'applicazione della normativa regionale in materia di vendite di fine stagione.

L'art. 14 in materia di vendite di fine stagione, stabilisce al comma 2, che le vendite di fine stagione possono essere effettuate nei periodi dell'anno compresi tra il 1° gennaio ed il 31 marzo (c.d. saldi invernali) e fra il 1° luglio ed il 30 settembre (c.d. saldi estivi). I comuni annualmente fissano la durata delle vendite di fine stagione fino ad una massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

I comuni, inoltre, nella definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale così come definite dalla legge stessa.

La metodologia indicata nell'articolo della legge regionale, pur nel rispetto delle autonome scelte operate da ciascun comune in relazione alle proprie caratteristiche

economiche e territoriali, induce la necessità che tali scelte siano operate in raccordo con i comuni confinanti ed anche in riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dalla stessa legge regionale, ciò a tutela degli interessi dei consumatori e degli imprenditori commerciali nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato.

A tale proposito la Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Commissione Attività Produttive – Commercio, nella seduta del 24 marzo 2011, ha assunto “*indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, al fine di favorire unitariamente misure a tutela del concorrenza*”, individuando le seguenti scadenze:

- per le vendite di fine stagione invernale: *il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;*
- per le vendite di fine stagione estiva: *il primo sabato del mese di luglio.*

Sulla base delle disposizioni regionali sopraindicate, con particolare riferimento al metodo di confronto e coordinamento indicato all’art. 14 c. 2 della l.r. 28/99 smi per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione e tenuto conto degli accennati indirizzi della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, considerata l’opportunità di coordinare le date dei saldi su scala interregionale, si invitano i Comuni, specie quelli confinanti con le altre Regioni alla nostra contermini, ad attenersi alle date indicate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Si ringrazia per la collaborazione e con la presente si porgono cordiali saluti

William Casoni

Visto: Il Direttore Regionale
Dott. Giuseppe Benedetto

Visto: Il Dirigente del Settore
Programmazione del settore terziario commerciale
Arch. Patrizia Vernoni